



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 10.01.2023

Info/06/ENERGIA/CREDITI DI IMPOSTA per acquisto energia e gas naturale per 1° trimestre 2023

**ENERGIA: I CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEL GAS NATUREALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023**

*Da Confindustria Macerata rimandiamo questa informativa di interesse per le aziende sia gasivore/energivore che diverse da queste con, in allegato, la **TABELLA RIEPILOGATIVA** con i codici tributo per la compensazione dei crediti d'imposta e relativa scadenza.*

La Legge di Bilancio proroga i crediti d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas al primo trimestre 2023 e ne aumenta le percentuali di agevolazione

ENERGIA ELETTRICA

Credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW DIVERSE DALLE ENERGIVORE – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d'imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un'apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

Credito d'imposta a favore delle imprese ENERGIVORE - Primo trimestre 2023

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica[2] (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al quarto trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

GAS NATURALE

Credito d'imposta per le imprese DIVERSE DALLE GASIVORE – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d'imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un'apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

Credito d'imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023

Alle imprese a forte consumo di gas naturale[3] è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

REGOLE COMUNI:

I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.

I codici tributo per la compensazione dei crediti d'imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022

1 DL 144 DEL 23/09/2022

Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022

ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022

4 DL 21 DEL 21/03/2022

ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022

ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022

15 DL 4 DEL 27/01/2022

15.1 DL 4 DEL 27/01/2022

CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022

CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022

CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022

CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022

RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022

RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022

RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022

RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022

RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022

RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022

RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022

RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022

RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022

RISOLUZIONE 81 DEL 30/12/2022

LEGGE 197 DEL 29/12/2022 - Art. 1 – COMMI 2-9